

In arrivo nuove correzioni al Codice dell'Ambiente

Mercoledì 12 Maggio 2010

Modificate le procedure per Via e Vas e introdotto il principio di precauzione e del "chi inquina paga".



Potrebbe approdare al prossimo Consiglio dei ministri il nuovo correttivo al **Codice dell'Ambiente**, già oggetto in passato di disposizioni correttive e ulteriormente modificabile entro il 30 giugno di quest'anno. L'annuncio è stato dato nella giornata di ieri dall'agenzia stampa Il Velino, di area Pdl.

Secondo Il Velino le modifiche e le integrazioni previste dal correttivo elaborato dalla commissione Malinconico del ministero dell'Ambiente riguardano le **Parti I, II e V** del DL 152/2006, e anzitutto chiariscono una questione di principio: **l'ambiente è un bene meritevole di tutela in sé e non più in quanto strumentale alla qualità della vita umana**. I principi generali sono adottati in attuazione del dettato costituzionale, degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario; eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni devono garantire anche il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali.

I principi dell'azione ambientale

Nel nuovo correttivo al 152/2006 vengono codificati i principi dell'azione ambientale: si tratta del **principio di precauzione** (definito sulla base della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio del 2002), la **nozione di prevenzione** (che richiama quella contenuta nella legge sulla Protezione civile del 1992), il **principio della correzione dei danni provocati all'ambiente** (che prende spunto dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di inquinamento). Il principio del "**chi inquina paga**", invece, è definito in base della dottrina che individua, tra quanti svolgono un'attività potenzialmente idonea a ledere l'ambiente, i soggetti che hanno l'obbligo di farsi carico dei costi derivanti dall'attività di prevenzione dei rischi nonché di riparare i danni

eventualmente provocati, siano esso soggetti pubblici o privati. Il correttivo recepisce anche il principio, in linea con alcune sentenze della Consulta, in base al quale - nei casi in cui è previsto il potere sostitutivo del Governo - rimane salvo il potere delle regioni di prevedere poteri sostitutivi, in caso di inerzia o inadempimento dell'ente competente (ad esempio il comune).

Procedure per la Via e la Vas

Nelle modifiche alla Parte II del Codice dell'Ambiente predisposte dalla commissione Malinconico spicca il titolo apposito riservato all'**Autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, che **nel caso di opere di competenza statale viene assorbita dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA)**. Quando la Via è obbligatoria, il proponente è obbligato a presentare da subito la documentazione delle informazioni richieste per l'Aia. La necessità di acquisire il concerto del ministero dei Beni e Attività culturali viene prevista solo nei casi in cui si pongono esigenze di tutela del patrimonio culturale; in quest'ultimo caso i componenti delle Commissioni Via-Vas sono integrati con il direttore del Mibac. Norme ricognitive riguardano anche la Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale alla quale vengono estesi, riguardo alla sua composizione, principi come la parità di genere o il regime dei componenti che siano dipendenti pubblici. Per la procedura Vas è introdotto il rimedio del **silenzio-inadempimento** quando la mancata decisione determini un blocco del procedimento.

Autorizzazioni alle emissioni

L'ultima parte del correttivo al Codice Ambiente si riferisce alla Parte V. Per quanto riguarda gli impianti di **termovalorizzazione dei rifiuti**, i **certificati verdi** maturati a fronte dell'energia prodotta **possono essere utilizzati "in misura non superiore al 10 per cento"** ai fini dell'obbligo relativo alla immissione nel sistema elettrico nazionale della quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il nuovo testo stabilisce inoltre che **per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è obbligatorio indire una conferenza di servizi solo nel caso di stabilimenti nuovi**. La durata delle autorizzazioni è ridotta **da 15 a 10 anni** e l'autorità competente può imporre il rinnovo anche prima della scadenza se necessario per rispettare i valori prescritti dai piani regionali.

Valori limite delle emissioni

Il nuovo decreto correttivo precisa inoltre i valori limite delle emissioni inquinanti: per gli impianti anteriori al 1998 sono quelli fissati nel 1990, mentre per gli altri devono essere stabiliti "in sede di autorizzazione, sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quelli stabiliti dai piani regionali di qualità dell'aria". Sulla base presumibilmente del caso Ilva di

Taranto, il testo consente che le autorizzazioni possano individuare “**per ciascun inquinante, speciali valori di emissione**” che si aggiungono a quelli fissati per ciascun impianto, finalizzati al controllo sull’impatto complessivo che si può determinare sulla qualità dell’aria. **Le regioni possono introdurre valori e prescrizioni aggiuntive** dal momento che va considerato il generale stato di qualità dell’aria nella zona interessata.